Autorità: Cassazione penale sez. fer.
Data: 05/09/2013
Numero: 42123

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente -
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere -
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere -
Dott. ANDREAZZA Gastone - rel. Consigliere -
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.F., n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza del Tribunale di Marsala, Sez. dist. Di Castelvetrano, in data 28/12/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Viola Alfredo Pompeo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 28/12/2012 il Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Castelvetrano, ha dichiarato B.F. colpevole del reato di cui all'art. 26, comma 2, in relazione alla L. n. 177 del 1967, art. 8, comma 1, avendo impiegato alle dipendenze della propria ditta un adolescente senza sottoposizione di questi a preventiva visita medica, e lo ha condannato alla pena di Euro 2.000 di ammenda.

2. Avverso detta sentenza ha presentato ricorso, tramite il proprio difensore, l'imputato.

Con un unico complessivo motivo lamenta la mancata assunzione di prova decisiva, posto che nel corso del procedimento di primo grado era stata richiesta la ammissione, quali testimoni, dei soggetti che avevano esercitato attività lavorativa presso l'azienda dell'imputato i quali avrebbero dovuto deporre in ordine al fatto che l'imputato non ebbe in effetti mai a impiegare il minore avendo provveduto nelle more alla vendemmia a mezzo di vendemmiatrice;

lamenta inoltre che, nonostante l'espressa richiesta dell'imputato di essere esaminato, il giudice non abbia statuito sul punto senza alcun motivo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile.

Va premesso che la mancata acquisizione di una prova, anche richiesta ex art. 495 c.p.p., comma 2, può essere dedotta in sede di legittimità, a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), quando si tratta di "prova decisiva", cioè di un elemento probatorio suscettibile di determinare una decisione del tutto diversa da quella assunta, ma non quando i risultati che la parte richiedente si propone di ottenere dal negato esperimento probatorio, confrontati con le altre ragioni poste a sostegno della decisione, possono condurre solo ad una diversa valutazione degli elementi già legittimamente e regolarmente acquisiti (Sez. 1, n. 46954, del 04/11/2004, P.G. in proc. Palmisani e altro, Rv. 230589); è dunque "prova decisiva", la cui mancata assunzione è deducibile come motivo di ricorso per cassazione, solo quella prova che, non

assunta o non valutata, vizia la sentenza intaccandone la struttura portante (Sez. 3, n. 27581 del 15/06/2010, M., Rv. 248105).
Ciò posto, anche a volere prescindere dal fatto che in ricorso non sono state in alcun modo specificate le ragioni che hanno condotto il giudice a negare l'ammissibilità delle prove richieste, nella specie la pretesa decisività delle stesse appare smentita dallo stesso ricorso; infatti, a fronte della motivazione della sentenza impugnata laddove si ricorda che, in occasione di una visita ispettiva eseguita dai funzionari dell'Inps presso l'azienda agricola dell'imputato, venne accertata l'occupazione alle dipendenze del medesimo di tre lavoratori occupati nell'attività di vendemmia, di cui in particolare uno di essi (ovvero G.G.), minorenne, fatto oggetto di assunzione, in data 12/09/2008, pur in mancanza di preventiva visita medica per l'accertamento dell'idoneità fisica all'espletamento della prestazione lavorativa, le prove non ammesse avrebbero dovuto avere ad oggetto non già la mancata assunzione, riconosciuta anzi dallo stesso ricorrente, bensì la mancata effettiva utilizzazione di G.. E tuttavia, ai fini del rilievo penale dell'omessa previa visita medica, ciò che conta non è la effettiva utilizzazione del lavoratore minorenne, bensì la sua assunzione a fronte della ratio della norma, chiaramente volta, in sintonia con la natura di tutela anticipata del bene giuridico, e con lo stesso dato testuale della L. n. 977 del 1967, art. 8, comma 1, come modificato dal D.Lgs. n. 345 del 1999, art. 9 a sua volta sostituito dall'art. 2 ("I bambini nei casi di cui all'art. 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purchè siano riconosciuti idonei all'attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica"), ad assicurare l'idoneità del minore rispetto alla tipologia del lavoro cui lo stesso sia anche solo destinato.
Tanto è dunque sufficiente per ritenere preliminarmente, in applicazione del principio sopra ricordato, comunque non decisive le prove e conseguentemente inammissibile il ricorso.
4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta equa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell'art. 616 c.p.p..

PQM
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2013